

# 1 Testo dell'atto

Il governo propone il seguente testo legislativo.

## 1.1 Progetto di legge che modifica la legge (1997:1137) sulla tassa di circolazione per alcuni veicoli pesanti

Si stabilisce in merito alla legge (1997:1137) sulla tassa di circolazione per alcuni veicoli pesanti:

che le sezioni 2 bis, 5, 11, 13, 21 e 25 hanno la seguente formulazione:  
che sono inseriti quattro nuovi paragrafi, vale a dire le sezioni da 17 ter a 17 quinques e 23 bis, con la seguente formulazione.

*Formulazione attuale*

*Formulazione proposta*

### Sezione 2 bis<sup>1</sup>

*Per anno del veicolo si intende l'informazione del codice della strada che indica l'anno del modello di un veicolo o, in mancanza di tale informazione, l'anno di fabbricazione. Se entrambe le informazioni mancano nel registro, per anno del veicolo si intende l'anno in cui il veicolo è stato immesso in circolazione per la prima volta.]]*

*Ai fini della presente legge:  
— per direttiva Eurobollo si intende la direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli per l'uso di alcune infrastrutture, come modificata dalla direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio;*

*— per classe di emissione Euro si intende la classe di emissione specificata nell'allegato 0 della direttiva Eurobollo;*

*— per classe di emissione di CO2 si intende la classe di emissione specificata nella sezione 9 della legge (2024:000) sulla classificazione dei veicoli pesanti in classi di emissione di CO2, o la classe di emissione equivalente per i veicoli stranieri;*

*— per gruppo di veicoli si intende lo stesso di cui alla sezione 1 della legge sulla classificazione dei veicoli pesanti in classi di emissioni di CO2;*

*— per sottogruppo di veicoli si*

<sup>1</sup> Formulazione più recente 2006:474.

*intende lo stesso di cui alla sezione 1 della legge sulla classificazione dei veicoli pesanti in classi di emissioni di CO<sub>2</sub>;*

*— per anno del veicolo si intendono le informazioni contenute nel registro della circolazione stradale che indicano l'anno del modello di un veicolo o, in mancanza di tali informazioni, l'anno di fabbricazione o, se entrambe le informazioni sono assenti nel registro, l'anno in cui il veicolo è stato immesso in circolazione per la prima volta;*

### Sezione 5<sup>2</sup>

Per i veicoli che sono o dovrebbero essere registrati nel registro della circolazione stradale svedese (veicoli svedesi), e che non sono stati cancellati o registrati temporaneamente, è previsto il pagamento di una tassa di circolazione per l'utilizzo della rete stradale svedese. Per i veicoli stranieri, il diritto di utilizzare le autostrade e le strade elencate nell'appendice 1 è soggetto al pagamento di una tassa di circolazione.

La tassa si applica agli autoveicoli o agli autoarticolati con un peso lordo di almeno 12 000 kg, se il veicolo è destinato *esclusivamente* al trasporto di merci su strada.

Per i *veicoli* svedesi con dispositivo di traino, la tassa si basa sul peso massimo consentito a pieno carico che la *combinazione di veicoli* può avere.

La tassa si applica agli autoveicoli o agli autoarticolati con un peso lordo di almeno 12 000 kg, se il veicolo è *destinato o utilizzato* per il trasporto di merci su strada.

Per i *veicoli a motore* svedesi con dispositivo di traino, la tassa si basa sul peso massimo consentito a pieno carico della *combinazione di veicoli a motore*.

### Formulazione attuale

#### Sezione 11<sup>3</sup>

La tassa di circolazione viene riscossa come segue, con importi diversi a seconda del numero di assi e dei requisiti di *emissioni inquinanti* che il motore di un veicolo soddisfa, *in base alla classe di emissione Euro di un veicolo che*:

*— per le classi da 0 a V, l'allegato 0 della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, come modificata dalla direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e*

<sup>2</sup> Formulazione più recente 2001:570.

<sup>3</sup> Formulazione più recente 2019:155.

*- per la classe VI, l'allegato I del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'ottenimento di informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE, come modificato dal regolamento (UE) n. 133/2014 della Commissione.*

<i>Massimo 3 assi</i>				
<i>Classe EURO</i>	<i>Tassa annuale in EUR</i>	<i>Tassa mensile in EUR</i>	<i>Tassa settimanal e in EUR</i>	<i>Tassa giornalier a in EUR</i>
0	1.407	140	37	12
I	1.223	122	32	12
II	1.065	106	28	12
III	926	92	24	12
IV	842	84	22	12
V	796	79	21	12
VI	750	75	20	12
<i>o superiore</i>				

<i>Minimo 4 assi</i>				
<i>Classe EURO</i>	<i>Tassa annuale in EUR</i>	<i>Tassa mensile in EUR</i>	<i>Tassa settimanal e in EUR</i>	<i>Tassa giornalier a in EUR</i>
0	2.359	235	62	12
I	2.042	204	54	12
II	1.776	177	47	12
III	1.543	154	41	12
IV	1.404	140	37	12
V	1.327	132	35	12
VI	1.250	125	33	12
<i>o superiore</i>				

La tassa sulla circolazione per i veicoli non conformi ai requisiti di emissione di cui all'allegato 0 della *direttiva 1999/62/CE* è riscossa in conformità alla *classe Euro 0*.

La tassa sulla circolazione per i veicoli EEV di cui all'allegato 0 della *direttiva 1999/62/CE* è riscossa in conformità alla *classe Euro V*.

Per i veicoli svedesi con dispositivo di traino, la tassa sulla circolazione è determinata sulla base del maggior numero possibile di assi che una *combinazione di veicoli* può avere.

### *Formulazione proposta*

#### *Sezione 11*

La tassa sulla circolazione è riscossa come segue, con importi diversi imposti a seconda del numero di assi e dei requisiti che il motore di un veicolo soddisfa *per quanto riguarda la classe di emissione di CO<sub>2</sub> e, se del caso, la classe di emissione Euro*.

<i>Massimo 3 assi</i>					
<i>Classe di emission e di CO<sub>2</sub></i>	<i>Classe di emission e Euro</i>	<i>Tassa annual e in</i>	<i>Tassa mensil e in</i>	<i>Tassa settimanal e in EUR</i>	<i>Tassa giornalier a in EUR</i>

		EUR	EUR		
1	0	1.434	143	50	14
	I	1.246	124	44	12
	II	1.085	108	38	11
	III	944	94	33	9
	IV	858	85	30	9
	V	811	81	28	8
	VI	764	76	27	8
<i>o</i>					
<i>superior</i>					
<i>e</i>					
2		688	68	24	7
3		592	59	21	6
4		459	45	16	5
5		191	19	7	2

		Minimo 4 assi			
Classe di emission e di CO2	Classe di emission e Euro	Tassa annual e in EUR	Tassa mensil e in EUR	Tassa settimanal e in EUR	Tassa giornalier a in EUR
1	0	2.404	240	84	24
	I	2.081	208	73	21
	II	1.810	181	63	18
	III	1.572	157	55	16
	IV	1.431	143	50	14
	V	1.352	135	47	14
	VI	1.274	124	45	13
<i>o</i>					
<i>superior</i>					
<i>e</i>					
2		1.146	114	40	12
3		987	98	35	10
4		764	76	27	8
5		319	31	12	4

La tassa di circolazione per i veicoli che non soddisfano i requisiti di emissione di cui all'allegato 0 della *direttiva Eurobollo* è riscossa in base alla *classe-di emissione 0*.

La tassa di circolazione per i veicoli EEV di cui all'allegato 0 della *direttiva Eurobollo* è riscossa in conformità alla *classe-di emissione V*.

Per i *veicoli a motore* svedesi dotati di un dispositivo di traino, la tassa di circolazione è determinata sulla base del maggior numero possibile di assi che una *combinazione di veicoli a motore* può avere.

#### *Formulazione attuale*

La tassa circolazione è corrisposta nel mese di calendario precedente a quello in cui inizia il periodo di tassazione, fatto salvo il secondo o il terzo comma.

Al momento dell'entrata in vigore dell'obbligo di pagamento della tassa, la tassa di circolazione è corrisposta entro tre settimane dall'inizio dell'obbligo di pagamento.

Se la natura di un veicolo viene modificata in modo tale da imporre un importo diverso, è imposta una nuova tassa di circolazione. La tassa di circolazione è corrisposta al più tardi tre settimane dopo la fine del mese civile durante il quale l'ispezione di registrazione ha avuto luogo o avrebbe dovuto aver luogo al più tardi.

#### *Formulazione del progetto*

##### *Sezione 13*

La tassa circolazione *dovrebbe* essere corrisposta nel mese solare precedente a quello in cui inizia il periodo di tassazione, fatto salvo il secondo o il terzo comma o la *sezione 17 ter*.

Al momento dell'entrata in vigore dell'obbligo di pagamento della tassa, la tassa di circolazione *dovrebbe* essere corrisposta entro tre settimane dall'inizio dell'obbligo di pagamento.

Se la natura di un veicolo viene modificata in modo tale da imporre un importo diverso, è imposta una nuova tassa di circolazione. La tassa di circolazione è corrisposta al più tardi tre settimane dopo la fine del mese civile durante il quale l'ispezione di registrazione ha avuto luogo o avrebbe dovuto aver luogo al più tardi.

##### *Sezione 17 ter*

*Se la classe di emissioni di CO<sub>2</sub> di un veicolo viene modificata in una classe inferiore dopo una revisione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, punto 1, della legge (2024:000) sulla classificazione dei veicoli pesanti in classi di emissioni di CO<sub>2</sub>, ciò influisce solo sulla tassa di circolazione del veicolo per i periodi di tassazione che iniziano a partire dalla data di entrata in vigore della nuova classificazione.*

*Se a tale veicolo è già stato*

*imposta una tassa di circolazione, è corrisposta la differenza tra la tassa imposta e la nuova tassa più elevata (tassa aggiuntiva).*

*La tassa aggiuntiva dovrebbe essere corrisposta entro 30 giorni dalla decisione sulla stessa.*

#### *Sezione 17 quater*

*Se la classe di emissioni di CO<sub>2</sub> di un veicolo viene modificata a seguito di una nuova valutazione in conformità all'articolo 11 della legge (2024:000) sulla classificazione degli autoveicoli pesanti in classi di emissioni di CO<sub>2</sub>, è rimborsata la differenza tra la tassa imposta e la nuova tassa inferiore inferiore (tassa in eccesso).*

*Il rimborso è effettuato per un importo pari alla tassa in eccesso per il numero di giorni per i quali è stata corrisposta la tassa, calcolata a decorrere dalla data in cui la nuova tassa per la classe di emissioni di CO<sub>2</sub> deve essere applicata al gruppo o sottogruppo di veicoli di cui il veicolo appartiene. Ogni giorno è considerato 1/360 di un anno intero.*

*Se la tassa in eccesso deve essere rimborsata e la tassa di circolazione per il periodo a cui si riferisce la tassa in eccesso non è ancora stata corrisposta, l'importo della tassa di circolazione può essere ridotto. Tali decisioni sono prese sulla base di un trattamento automatizzato utilizzando i dati del registro della circolazione stradale.*

#### *Sezione 17 quinquies*

*La tassa aggiuntiva ai sensi della sezione 17 ter o la tassa in eccesso ai sensi della sezione 17*

*quater è corrisposta o rimborsata alla persona che è o dovrebbe essere registrata come titolare nel registro della circolazione stradale al momento in cui deve essere applicata la tassa per la nuova classe di emissioni di CO2.*

#### Sezione 21<sup>4</sup>

La tassa di circolazione non è corrisposta per il veicolo per il periodo in cui la tassa corrispondente ai sensi dell'accordo sulla riscossione di una tassa per l'uso di alcune strade da parte di veicoli pesanti, firmato a Bruxelles il 9 febbraio 1994, e del protocollo firmato a Bruxelles il 18 settembre 1997 relativo all'adesione della Svezia all'accordo, è stata corrisposta in un altro Paese. L'accordo è stato modificato dai protocolli di modifica firmati a Bruxelles il 22 marzo 2000, il 21 ottobre 2010 e il 6 dicembre 2017. L'accordo e i protocolli sono pubblicati negli accordi internazionali della Svezia (SÖ).

La tassa di circolazione non è corrisposta per il veicolo per il periodo in cui la tassa corrispondente ai sensi dell'accordo sulla riscossione di una tassa per l'uso di alcune strade da parte di veicoli pesanti, firmato a Bruxelles il 9 febbraio 1994, e del protocollo firmato a Bruxelles il 18 settembre 1997 relativo all'adesione della Svezia all'accordo, è stata corrisposta in un altro Paese. L'accordo è stato modificato dai protocolli di modifica firmati a Bruxelles il 22 marzo 2000, il 21 ottobre 2010, il 6 dicembre 2017 e il 29 marzo 2023. L'accordo e i protocolli sono pubblicati negli accordi internazionali della Svezia (SÖ).

### *Sezione 23 bis*

*Se il risultato di una conversione ai sensi della sezione 23 di un importo di cui alla sezione 11 supera i limiti di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, primo comma, della direttiva Eurobollo, l'importo ricalcolato è invece fissato all'importo massimo in SEK consentito a norma dell'articolo.*

*Se il risultato di una conversione a norma della sezione 23 di un importo di cui alla sezione 11 per le classi di emissioni di CO2 da 2 a 5 comporta una riduzione percentuale inferiore alla percentuale più bassa nell'intervallo applicabile ai sensi dell'articolo 7 octies bis, paragrafo 3, primo comma, della direttiva Eurobollo, l'importo ricalcolato è invece fissato all'importo massimo in SEK consentito a norma dell'articolo.*

*Se un importo deve essere adeguato sia ai sensi del primo che ai sensi del secondo comma, l'importo è fissato a quello inferiore.*

### *Sezione 25<sup>5</sup>*

Un veicolo tassabile non può essere utilizzato se non è stata corrisposta la tassa di circolazione prescritta.

Il primo paragrafo *non* si applica se un ordine di pagamento della tassa di circolazione è stato presentato a una banca o a un intermediario di pagamento analogo, anche se la tassa di circolazione non è stata registrata nei conti come previsto dalla sezione 15, paragrafo 2.

Un veicolo tassabile non può essere utilizzato se non è stata corrisposta la tassa di circolazione prescritta. Tuttavia, nel caso di una tassa aggiuntiva ai sensi della sezione 17 ter, ciò si applica solo dopo la scadenza del periodo in cui la tassa avrebbe dovuto essere corrisposta.

Il primo paragrafo *non* si applica se un ordine di pagamento della tassa di circolazione è stato presentato a una banca o a un intermediario di pagamento analogo, anche se la tassa di circolazione non è stata registrata nei conti come previsto dalla sezione 15, paragrafo 2.

<sup>5</sup> Formulazione più recente 2006:236.

---

1. La presente legge entra in vigore alla data stabilita dal governo.
2. Le precedenti disposizioni continuano ad applicarsi alle condizioni relative al periodo precedente all'entrata in vigore.
3. Per i veicoli appartenenti a un gruppo o sottogruppo di veicoli non oggetto delle lettere da a) a d) dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio, nella sua formulazione originaria, una tassa per le classi di emissione di CO2 2 e 3 si applica a partire dalla data in cui è stata stabilita una curva di riduzione delle emissioni per il gruppo o il sottogruppo a cui appartiene il veicolo mediante il regolamento di modifica (UE) 2019/1242 ed è entrato in vigore.
4. Per i veicoli appartenenti a un gruppo o a un sottogruppo di veicoli non oggetto delle lettere da a) a d) dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1242, nella sua formulazione originale, la tassa per la classe di emissioni di CO2 4 sarà applicata per la prima volta tre anni dopo che i valori di riferimento per le emissioni di CO2 per il gruppo o il sottogruppo a cui il veicolo appartiene sono stati fissati da un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 7 octies bis, paragrafo 7, della direttiva Eurobollo; o dalla data precedente stabilita dal governo.
5. Gli importi in euro di cui alla sezione 11 della nuova formulazione sono convertiti in SEK. Per la conversione si utilizza il tasso di cambio tra euro e SEK di cui alla sezione 23 e si arrotonda per difetto all'importo intero SEK inferiore più vicino. Se necessario, si procede all'adeguamento dell'importo ricalcolato ai sensi della sezione 23 bis. Gli importi ricalcolati sono determinati dal governo prima dell'entrata in vigore e si applicano fino alla fine dell'anno civile di entrata in vigore.
6. Se è stata imposta una tassa di circolazione prima dell'entrata in vigore, la differenza tra la tassa di circolazione imposta e una nuova tassa più elevata o una nuova tassa inferiore ai sensi della sezione 11 della nuova versione deve essere corrisposta o rimborsata per il periodo dall'entrata in vigore fino alla fine del periodo di tassazione. Ogni mese civile è considerato 1/12 e ogni giorno 1/360 di un anno intero.
7. La differenza è corrisposta dalla o rimborsata alla persona tassabile al momento dell'entrata in vigore.
8. La differenza non deve essere rimborsata se è inferiore a 50 SEK.
9. Se la differenza deve essere rimborsata e la tassa di circolazione imposta ai sensi della sezione 11 della versione precedente non è ancora stata corrisposta, la tassa di circolazione può essere ridotta anziché rimborsare la differenza. Le decisioni in materia di riduzione sono prese sulla base di un trattamento automatizzato utilizzando i dati del registro della circolazione stradale.
10. La differenza è versata entro 30 giorni dall'entrata in vigore.
11. La differenza non deve essere corrisposta se è inferiore a 300 SEK.

12. Il divieto di utilizzare un veicolo tassabile ai sensi della sezione 25 della nuova versione non si applica alla differenza fino a dopo l'ultima data di pagamento.

## 1.2 Progetto di legge che modifica la legge (1997:1137) sulla tassa di circolazione per alcuni veicoli pesanti

Si stabilisce in merito alla legge (1997:1137) sulla tassa di circolazione per alcuni veicoli pesanti:

*che* le sezioni 5, 6, 11, 23 e 23 bis recitano come segue:

*che* sono aggiunti due nuovi paragrafi, la sezione 11 bis e la sezione 11 ter con la seguente formulazione.

*Formulazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del progetto di legge*      *Formulazione proposta*

### Sezione 5

Per i veicoli che sono o dovrebbero essere registrati nel registro della circolazione stradale svedese (veicoli svedesi), e che non sono stati cancellati o registrati temporaneamente, è previsto il pagamento di una tassa di circolazione per l'utilizzo della rete stradale svedese. Per i veicoli stranieri, il diritto di utilizzare le autostrade e le strade elencate nell'appendice 1 è soggetto al pagamento di una tassa di circolazione.

L'obbligo di corrispondere la tassa di circolazione si applica ai veicoli a motore o alle combinazioni *articolate* di veicoli a motore *con un peso lordo di almeno 12 000 chilogrammi*, se il veicolo è destinato o utilizzato per il trasporto di merci su strada.

Per i veicoli a motore svedesi con *dispositivo di traino*, l'obbligo di corrispondere la tassa di circolazione si basa sul peso massimo consentito a pieno carico che la combinazione di veicoli a motore può avere.

L'obbligo di corrispondere la tassa di circolazione si applica agli autoveicoli *con un peso lordo superiore a 3 500 chilogrammi*, o alle combinazioni di *autoveicoli di questo tipo*, se il veicolo è destinato o utilizzato per il trasporto di merci su strada.

*L'obbligo di corrispondere la tassa di circolazione si applica anche alle combinazioni di veicoli a motore con un peso lordo non superiore a 3 500 kg con un dispositivo di traino per un semirimorchio, se il veicolo è destinato o utilizzato per il trasporto di merci su strada e il peso lordo della combinazione di veicoli a motore supera i 3 500 kg.* Per i veicoli a motore svedesi con *un peso lordo non superiore a 3 500 kg con un dispositivo di traino per un semirimorchio*, l'obbligo di corrispondere la tassa di circolazione si basa, tuttavia, sul peso massimo consentito a pieno carico che la combinazione di veicoli a motore può avere.



**Sezione 6<sup>0</sup>**

L'obbligo di corrispondere la tassa di circolazione non si applica ai veicoli appartenenti a:

1. le forze armate;
2. la polizia o i servizi di sicurezza;
3. lo Stato, un comune o terzi e il veicolo è destinato a essere utilizzato per servizi di emergenza; e
4. alla manutenzione stradale.

L'esenzione di cui al primo comma è subordinata alla condizione che il veicolo rechi una segnaletica esterna che indichi l'appartenenza del veicolo a una delle categorie specificate.

Inoltre l'obbligo di corrispondere la tassa non si applica ai veicoli la cui età, calcolata come differenza tra l'anno del veicolo e l'anno solare in corso, è pari o superiore a trent'anni e che non sono utilizzati per l'esercizio dell'attività di trasportatore su strada di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio o la legge sui trasporti commerciali (2012:210).

3. lo Stato, un comune o terzi e il veicolo è destinato a essere utilizzato per servizi di emergenza; oppure

Inoltre l'obbligo di corrispondere la tassa non si applica:

1. ai veicoli la cui età, calcolata come differenza tra l'anno del veicolo e l'anno solare in corso, è pari o superiore a trent'anni e che non sono utilizzati per esercitare l'attività di trasportatore su strada di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio o la legge sui trasporti commerciali (2012:210) oppure

2. ai veicoli a emissioni zero ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 29, della direttiva Eurobollo, se il veicolo ha un peso lordo non superiore a 4 250 chilogrammi.

Per le combinazioni di veicoli, l'autoveicolo determina se la combinazione è esente dall'obbligo di corrispondere la tassa.

*Formulazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del progetto di legge*

**Sezione 11**

La tassa di circolazione è riscossa come segue, con importi diversi imposti a seconda del numero di assi e dei requisiti che il motore di un

veicolo soddisfa per quanto riguarda la classe di emissione di CO2 e, se del caso, la classe di emissione Euro.

		Massimo 3 assi			
Classe di emission e di CO2	Classe di emission e Euro	Tassa annual e in EUR	Tassa mensil e in EUR	Tassa settimanal e in EUR	Tassa giornalier a in EUR
1	0	1.434	143	50	14
	I	1.246	124	44	12
	II	1.085	108	38	11
	III	944	94	33	9
	IV	858	85	30	9
	V	811	81	28	8
	VI	764	76	27	8
o superiore					
2		688	68	24	7
3		592	59	21	6
4		459	45	16	5
5		191	19	7	2

		Minimo 4 assi			
Classe di emission e di CO2	Classe di emission e Euro	Tassa annual e in EUR	Tassa mensil e in EUR	Tassa settimanal e in EUR	Tassa giornalier a in EUR
1	0	2.404	240	84	24
	I	2.081	208	73	21
	II	1.810	181	63	18
	III	1.572	157	55	16
	IV	1.431	143	50	14
	V	1.352	135	47	14
	VI	1.274	124	45	13
o superiore					
2		1.146	114	40	12
3		987	98	35	10
4		764	76	27	8

*La tassa di circolazione per i veicoli che non soddisfano i requisiti di emissione di cui all'allegato 0 della direttiva Eurobollo è riscossa in base alla classe di emissione Euro 0.*

*La tassa di circolazione per i veicoli EEV di cui all'allegato 0 della direttiva Eurobollo è riscossa in base alla classe di emissione Euro V.*

*Per i veicoli a motore svedesi dotati di un dispositivo di traino, la tassa di circolazione è determinata sulla base del maggior numero possibile di assi che una combinazione di veicoli a motore può avere.*

*Formulazione proposta*

**Sezione 11**

La tassa di circolazione è riscossa come segue, *se non diversamente specificato nella sezione 11 bis*, con importi diversi imposti a seconda del numero di assi e dei requisiti che il motore di un veicolo soddisfa in relazione alla classe di emissione di CO2 e, se del caso, alla classe di emissione Euro;

		Massimo 3 assi			
Classe di emission e di CO2	Classe di emission e Euro	Tassa annual e in EUR	Tassa mensil e in EUR	Tassa settimanal e in EUR	Tassa giornalier a in EUR
1	0	1.434	143	50	14
	I	1.246	124	44	12
	II	1.085	108	38	11
	III	944	94	33	9
	IV	858	85	30	9
	V	811	81	28	8
	VI	764	76	27	8
	o				
	superiore				
2		688	68	24	7
3		592	59	21	6
4		459	45	16	5
5		191	19	7	2

		Minimo 4 assi			
Classe di emission e di CO2	Classe di emission e Euro	Tassa annual e in EUR	Tassa mensil e in EUR	Tassa settimanal e in EUR	Tassa giornalier a in EUR

1	0	2.404	240	84	24
	I	2.081	208	73	21
	II	1.810	181	63	18
	III	1.572	157	55	16
	IV	1.431	143	50	14
	V	1.352	135	47	14
	VI	1.274	124	45	13
	o superiore				
2		1.146	114	40	12
3		987	98	35	10
4		764	76	27	8
5		319	31	12	4

### Sezione 11 bis

Per i veicoli a motore e le combinazioni di veicoli a motore con un peso lordo inferiore a 12 000 chilogrammi, la tassa di circolazione è riscossa come segue, con importi diversi imposti a seconda del numero di assi e dei requisiti che il motore di un veicolo soddisfa rispetto alla classe di emissione di CO2 e, se del caso, alla classe di emissione Euro.

Classe di emission e di CO2	Classe di emission e Euro	Massimo 3 assi			
		Tassa annual e in EUR	Tassa mensil e in EUR	Tassa settimanal e in EUR	Tassa giornalier a in EUR
1	0	956	95	33	10
	I	831	83	29	8
	II	723	72	25	7
	III	629	62	22	6
	IV	572	57	20	6
	V	541	54	19	5
	VI	510	51	18	5
	o superior e				
2		459	45	16	4
3		395	39	14	4
4		306	30	11	3

---

5	130	13	5	2
---	-----	----	---	---

---

		Minimo 4 assi			
Classe di emission e di CO2	Classe di emission e Euro	Tassa annual e in EUR	Tassa mensil e in EUR	Tassa settimanal e in EUR	Tassa giornalier a in EUR
1	0	1.603	160	56	16
	I	1.387	138	49	14
	II	1.206	120	42	12
	III	1.048	104	37	10
	IV	954	95	33	10
	V	901	90	32	9
	VI	849	84	30	8
	<i>o</i>				
	<i>superior e</i>				
2		764	76	27	7
3		658	65	23	6
4		510	51	18	5
5		213	21	8	2

*Formulazione attuale*

*Formulazione proposta*

#### *Sezione 11 ter*

*La tassa di circolazione per i veicoli che non soddisfano i requisiti di emissione di cui all'allegato 0 della direttiva Eurobollo sarà riscossa in base alla classe di emissione Euro 0.*

*La tassa di circolazione per i veicoli EEV di cui all'allegato 0 della direttiva Eurobollo è riscosso in base alla classe di emissione Euro V.*

*Per i veicoli a motore svedesi dotati di un dispositivo di traino, la tassa di circolazione è determinata sulla base del peso massimo consentito a pieno carico e del maggior numero possibile di assi che una combinazione di veicoli a motore può avere.*

### Sezione 23<sup>0</sup>

La tassa di circolazione è corrisposta in SEK. Gli importi in euro di cui alle sezioni 11, 17 e 22 sono convertiti in SEK per ogni anno civile.

La conversione avviene al tasso di cambio tra euro e corone svedesi in vigore il primo giorno lavorativo di ottobre dell'anno precedente e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se un importo calcolato per un determinato anno prima degli arrotondamenti differisce dall'importo dell'anno precedente di meno del 5 %, continua ad applicarsi l'importo dell'anno precedente.

Entro la fine di novembre, il governo determina gli importi ricalcolati da riscuotere ai sensi della presente legge nell'anno solare successivo. Gli importi sono arrotondati per difetto all'importo intero in SEK più vicino.

*Formulazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del progetto di legge*

### Sezione 23 bis

Se il risultato di una conversione ai sensi della sezione 23 di un importo di cui alla sezione 11 supera i limiti di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, primo comma, della direttiva Eurobollo, l'importo ricalcolato è invece fissato all'importo massimo in SEK consentito a norma dell'articolo.

Se il risultato di una conversione a norma della sezione 23 di un importo di cui alla sezione 11 per le classi di emissioni di CO<sub>2</sub> da 2 a 5 comporta una riduzione percentuale inferiore alla percentuale più bassa nell'intervallo applicabile ai sensi dell'articolo 7 octies bis, paragrafo 3, primo comma, della direttiva Eurobollo, l'importo ricalcolato è invece fissato all'importo massimo in SEK consentito a norma dell'articolo.

Se un importo deve essere adeguato ai sensi sia del primo che del secondo comma, l'importo è fissato all'importo inferiore.

La tassa di circolazione è corrisposta in SEK. Gli importi in euro di cui alle sezioni 11, 11 bis, 17 e 22 sono convertiti in SEK per ogni anno civile.

Se il risultato di una conversione ai sensi della sezione 23 di un importo della sezione 11 o della sezione 11 bis supera i limiti di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, primo comma, della direttiva Eurobollo, l'importo ricalcolato sarà invece fissato all'importo massimo in SEK consentito dall'articolo.

Se il risultato di una conversione ai sensi della sezione 23 di un importo di cui alla sezione 11 o alla sezione 11 bis per le emissioni di CO<sub>2</sub> di classe da 2 a 5 comporta una percentuale di riduzione inferiore alla percentuale più bassa dell'intervallo applicabile ai sensi dell'articolo 7 octies bis, paragrafo 3, primo comma, della direttiva Eurobollo, l'importo ricalcolato sarà invece fissato all'importo massimo in SEK consentito dall'articolo.

1. La presente legge entra in vigore alla data stabilita dal governo.

2. Le precedenti disposizioni continuano ad applicarsi alle condizioni relative al periodo precedente all'entrata in vigore.

3. Per i veicoli appartenenti a un gruppo o sottogruppo di veicoli non oggetto delle lettere da a) a d) dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio, nella sua formulazione originaria, una tassa per le classi di emissione di CO2 2 e 3 si applica a partire dalla data in cui è stata stabilita una curva di riduzione delle emissioni per il gruppo o il sottogruppo a cui appartiene il veicolo mediante il regolamento di modifica (UE) 2019/1242 ed è entrato in vigore.

4. Per i veicoli appartenenti a un gruppo o a un sottogruppo di veicoli non oggetto delle lettere da a) a d) dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1242, nella sua formulazione originale, la tassa per la classe di emissioni di CO2 4 sarà applicata per la prima volta tre anni dopo che i valori di riferimento per le emissioni di CO2 per il gruppo o il sottogruppo a cui il veicolo appartiene sono stati fissati da un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 7 octies bis, paragrafo 7, della direttiva Eurobollo; o dalla data precedente stabilita dal governo.

5. Gli importi in euro di cui alla sezione 11 bis sono convertiti in SEK. Per la conversione si utilizza il tasso di cambio tra euro e SEK di cui alla sezione 23 nella nuova formulazione, arrotondato per difetto all'importo intero inferiore in SEK più vicino. Se necessario, si procede all'adeguamento dell'importo ricalcolato risultante dalla nuova formulazione della sezione 23 bis. Gli importi ricalcolati sono determinati dal governo prima dell'entrata in vigore e si applicano fino alla fine dell'anno civile di entrata in vigore.

6. Per i veicoli svedesi per i quali al momento dell'entrata in vigore è previsto il pagamento di una tassa di circolazione ai sensi della sezione 11 bis, il primo periodo di tassazione inizia lo stesso giorno dell'entrata in vigore. La tassa di circolazione per tali veicoli è corrisposta entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore. La tassa di circolazione è a carico della persona tassabile al momento dell'entrata in vigore.

7. Il divieto di utilizzo di un veicolo tassabile ai sensi dell'articolo 25 si applica solo dopo l'ultima data di pagamento della tassa dovuta ai sensi della sezione 11 bis al momento dell'entrata in vigore.

### 1.3 Progetto di legge che modifica la legge sulla tassa di circolazione (2006:227)

Si stabilisce che l'appendice 2 della legge sulla tassa di circolazione (2006:227) abbia la seguente formulazione:

---

1. La presente legge entra in vigore alla data stabilita dal governo.
2. Le disposizioni precedenti continuano ad applicarsi alla tassa di circolazione relativa al periodo precedente l'entrata in vigore.

#### *Formulazione attuale*

#### *Appendice 2<sup>o</sup>*

##### **Tassa sui veicoli**

Tipo di veicolo	Peso ai fini fiscali,Tassa, chilogrammi		<u>SEK</u>
	importo un di base	importo aggiuntivo per ogni 100 chilogrammi pieni in più rispetto al peso più basso della classe	

---

##### **B Veicoli commerciali pesanti**

1. Veicoli commerciali pesanti che non possono funzionare a gasolio	3.501–	984	–
2. Veicoli commerciali pesanti che possono funzionare a gasolio			
2.1. con un dispositivo di traino per un semirimorchio a 2 assi;			
2.1.1. non soggetti alla tassa di circolazione ai sensi della legge (1997:1137) sulla tassa di circolazione per alcuni veicoli pesanti	3.501–5.999	3.094	–
	6.000–6.999	3.426	–

7.000–7.999	5.413	–
8.000–8.999	6.430	–
9.000– 9.999	8.429	–
10.000–10.999	8.857	–
11.000–11.999	11.775	–
12.000–12.999	13.365	–
13.000–13.999	16.875	–
14.000–	17.737	–

2.1.2. soggetti alla tassa di circolazione ai sensi della legge (1997:1137) sulla tassa di circolazione per alcuni veicoli pesanti

7.000– 7.999	1.727	–
8.000– 8.999	2.084	–
9.000–10.999	3.423	–
11.000–12.999	4.751	–
13.000–	7.213	–

2.2. con un dispositivo di traino per un semirimorchio a tre o più assi;

2.2.1. non soggetti alla tassa di circolazione ai sensi della legge (1997:1137) sulla tassa di circolazione per alcuni veicoli pesanti

3.501– 4.999	2.669	–
5.000– 5.999	2.826	–
6.000– 6.999	3.525	–
7.000– 7.999	8.453	–
8.000– 8.999	11.021	–
9.000– 9.999	11.811	–
10.000–10.999	15.676	–
11.000–11.999	16.476	–
12.000–12.999	17.486	–
13.000–13.999	18.496	–
14.000–14.999	19.506	–
15.000–	20.015	–

2.2.2. soggetti alla tassa di circolazione ai sensi della legge (1997:1137) sulla tassa di circolazione per veicoli pesanti

7.000–17.999	4.638	–
18.000–19.999	6.416	–

2.3. con un dispositivo di traino diverso da un dispositivo di traino per un semirimorchio a 2 assi;	20.000–	9.491	–
2.3.1. non soggetti alla tassa di circolazione ai sensi della legge (1997:1137) sulla tassa di circolazione per alcuni veicoli pesanti	3.501– 8.999 9.000– 9.999 10.000–10.999 11.000–11.999 12.000–12.999 13.000–13.999 14.000–14.999 15.000–15.999 16.000–16.999 17.000–	2.420 2.547 2.821 3.801 4.781 5.261 5.937 6.480 8.210 9.908	– – – – – – – – – –
2.3.2. soggetti alla tassa di circolazione ai sensi della legge (1997:1137) sulla tassa di circolazione per alcuni veicoli pesanti	7.000–	300	–
2.4. con un dispositivo di traino diverso da un dispositivo di traino per un semirimorchio con tre o più assi;			
2.4.1. non soggetti alla tassa di circolazione ai sensi della legge (1997:1137) sulla tassa di circolazione per alcuni veicoli pesanti	3.501–11.999 12.000–12.999 13.000–13.999 14.000–14.999 15.000–15.999 16.000–16.999 17.000–17.999 18.000–18.999 19.000–19.999	2.232 3.041 3.811 4.581 5.351 6.711 7.571 8.943 10.451	– – – – – – – – –

	20.000–	11.024	–
2.4.2. soggetti alla tassa di circolazione ai sensi della legge (1997:1137) sulla tassa di circolazione per alcuni veicoli pesanti	7.000–	500	–
2.5. senza dispositivo di traino, a due assi;			
2.5.1. non soggetti alla tassa di circolazione ai sensi della legge (1997:1137) sulla tassa di circolazione per alcuni veicoli pesanti	3.501– 8.999	2.420	–
	9.000– 9.999	2.547	–
	10.000–10.999	2.821	–
	11.000–11.999	3.801	–
	12.000–12.999	4.781	–
	13.000–13.999	5.261	–
	14.000–14.999	5.937	–
	15.000–15.999	6.480	–
	16.000–16.999	8.210	–
	17.000–	9.908	–
2.5.2. soggetti alla tassa di circolazione ai sensi della legge (1997:1137) sulla tassa di circolazione per alcuni veicoli pesanti	12.000–12.999	317	–
	13.000–13.999	879	–
	14.000–14.999	1.236	–
	15.000–	2.799	–
2.6 senza dispositivo di traino, a tre assi;			
2.6.1. non soggetti alla tassa di circolazione ai sensi della legge (1997:1137) sulla tassa di circolazione per alcuni veicoli pesanti	3.501–11.999	2.232	–
	12.000–12.999	3.041	–
	13.000–13.999	3.811	–
	14.000–14.999	4.581	–
	15.000–15.999	5.351	–
	16.000–16.999	6.711	–

17.000–17.999	7.571	–
18.000–18.999	8.943	–
19.000–19.999	10.451	–
20.000–	11.024	–

2.6.2. soggetti alla tassa di circolazione ai sensi della legge (1997:1137) sulla tassa di circolazione per alcuni veicoli pesanti

12.000–16.999	552	–
17.000–18.999	1.134	–
19.000–20.999	1.471	–
21.000–22.999	2.268	–
23.000–	3.525	–

2.7. senza dispositivo di traino, a quattro o più assi;

2.7.1. non soggetti alla tassa di circolazione ai sensi della legge (1997:1137) sulla tassa di circolazione per alcuni veicoli pesanti

3.501–11.999	2.232	–
12.000–12.999	3.041	–
13.000–13.999	3.811	–
14.000–14.999	4.581	–
15.000–15.999	5.351	–
16.000–16.999	6.711	–
17.000–17.999	7.571	–
18.000–18.999	8.943	–
19.000–19.999	10.451	–
20.000–	11.024	–

2.7.2. soggetti alla tassa di circolazione ai sensi della legge (1997:1137) sulla tassa di circolazione per alcuni veicoli pesanti

12.000–16.999	552	–
17.000–18.999	1.134	–
19.000–22.999	1.471	–
23.000–24.999	1.492	–
25.000–26.999	2.329	–
27.000–28.999	3.698	–
29.000–	5.486	–

**Tassa sui veicoli**

Tipo di veicolo	Peso ai fini fiscali,Tassa, chilogrammi		SEK importo un di base aggiuntivo per ogni 100 chilogrammi pieni in più rispetto al peso più basso della classe
	importo un di base aggiuntivo	per ogni 100 chilogrammi pieni in più rispetto al peso più basso della classe	

**B Veicoli commerciali pesanti**

1. Veicoli commerciali pesanti che non possono funzionare a gasolio	3.501–	984	–
2. Veicoli commerciali pesanti che possono funzionare a gasolio			
2.1. con un dispositivo di traino per un semirimorchio a 2 assi;			
2.1.1. non soggetti alla tassa di circolazione ai sensi della legge (1997:1137) sulla tassa di circolazione per alcuni veicoli pesanti	3.501– 5.999 6.000– 6.999 7.000– 7.999 8.000– 8.999 9.000– 9.999 10.000–10.999 11.000–11.999 12.000–12.999 13.000–13.999 14.000–	3.094 3.426 5.413 6.430 8.429 8.857 11.775 13.365 16.875 17.737	– – – – – – – – – –

2.1.2. soggetti alla tassa di circolazione ai sensi della legge (1997:1137) sulla tassa di circolazione per alcuni veicoli pesanti	3.501– 6.999	1.000	–
	7.000– 7.999	1.727	–
	8.000– 8.999	2.084	–
	9.000–10.999	3.423	–
	11.000–12.999	4.751	–
	13.000–	7.213	–
2.2. con un dispositivo di traino per un semirimorchio a tre o più assi;			
2.2.1. non soggetti alla tassa di circolazione ai sensi della legge (1997:1137) sulla tassa di circolazione per alcuni veicoli pesanti	3.501– 4.999	2.669	–
	5.000– 5.999	2.826	–
	6.000– 6.999	3.525	–
	7.000– 7.999	8.453	–
	8.000– 8.999	11.021	–
	9.000– 9.999	11.811	–
	10.000–10.999	15.676	–
	11.000–11.999	16.476	–
	12.000–12.999	17.486	–
	13.000–13.999	18.496	–
	14.000–14.999	19.506	–
	15.000–	20.015	–
2.2.2. soggetti alla tassa di circolazione ai sensi della legge (1997:1137) sulla tassa di circolazione per <i>alcuni</i> veicoli pesanti	3.501– 6.999	1.000	–
	7.000–17.999	4.638	–
	18.000–19.999	6.416	–
	20.000–	9.491	–
2.3. con un dispositivo di traino diverso da un dispositivo di traino per un semirimorchio a 2 assi;			

2.3.1. non soggetti alla tassa di circolazione ai sensi della legge (1997:1137) sulla tassa di circolazione per alcuni veicoli pesanti	3.501– 8.999	2.420	–
	9.000– 9.999	2.547	–
	10.000–10.999	2.821	–
	11.000–11.999	3.801	–
	12.000–12.999	4.781	–
	13.000–13.999	5.261	–
	14.000–14.999	5.937	–
	15.000–15.999	6.480	–
	16.000–16.999	8.210	–
	17.000–	9.908	–
2.3.2. soggetti alla tassa di circolazione ai sensi della legge (1997:1137) sulla tassa di circolazione per alcuni veicoli pesanti	3.501–	300	–
2.4. con un dispositivo di traino diverso da un dispositivo di traino per un semirimorchio con tre o più assi;			
2.4.1. non soggetti alla tassa di circolazione ai sensi della legge (1997:1137) sulla tassa di circolazione per alcuni veicoli pesanti	3.501–11.999	2.232	–
	12.000–12.999	3.041	–
	13.000–13.999	3.811	–
	14.000–14.999	4.581	–
	15.000–15.999	5.351	–
	16.000–16.999	6.711	–
	17.000–17.999	7.571	–
	18.000–18.999	8.943	–
	19.000–19.999	10.451	–
	20.000–	11.024	–
2.4.2. soggetti alla tassa di circolazione ai sensi della legge (1997:1137) sulla tassa di circolazione per alcuni veicoli pesanti	3.501– 6.999	300	–

7.000–	500	–
--------	-----	---

2.5. senza dispositivo di traino, a due assi;

2.5.1. non soggetti alla tassa di circolazione ai sensi della legge (1997:1137) sulla tassa di circolazione per alcuni veicoli pesanti	3.501– 8.999	2.420	–
	9.000– 9.999	2.547	–
	10.000–10.999	2.821	–
	11.000–11.999	3.801	–
	12.000–12.999	4.781	–
	13.000–13.999	5.261	–
	14.000–14.999	5.937	–
	15.000–15.999	6.480	–
	16.000–16.999	8.210	–
	17.000–	9.908	–

2.5.2. soggetti alla tassa di circolazione ai sensi della legge (1997:1137) sulla tassa di circolazione per alcuni veicoli pesanti

3.501–11.999	300	–
12.000–12.999	317	–
13.000–13.999	879	–
14.000–14.999	1.236	–
15.000–	2.799	–

2.6 senza dispositivo di traino, a tre assi;

2.6.1. non soggetti alla tassa di circolazione ai sensi della legge (1997:1137) sulla tassa di circolazione per alcuni veicoli pesanti	3.501–11.999	2.232	–
	12.000–12.999	3.041	–
	13.000–13.999	3.811	–
	14.000–14.999	4.581	–
	15.000–15.999	5.351	–
	16.000–16.999	6.711	–
	17.000–17.999	7.571	–
	18.000–18.999	8.943	–
	19.000–19.999	10.451	–

	20.000–	11.024	–
2.6.2. soggetti alla tassa di circolazione ai sensi della legge (1997:1137) sulla tassa di circolazione per alcuni veicoli pesanti	3.501–11.999	300	–
	12.000–16.999	552	–
	17.000–18.999	1.134	–
	19.000–20.999	1.471	–
	21.000–22.999	2.268	–
	23.000–	3.525	–
2.7. senza dispositivo di traino, a quattro o più assi;			
2.7.1. non soggetti alla tassa di circolazione ai sensi della legge (1997:1137) sulla tassa di circolazione per alcuni veicoli pesanti	3.501–11.999	2.232	–
	12.000–12.999	3.041	–
	13.000–13.999	3.811	–
	14.000–14.999	4.581	–
	15.000–15.999	5.351	–
	16.000–16.999	6.711	–
	17.000–17.999	7.571	–
	18.000–18.999	8.943	–
	19.000–19.999	10.451	–
	20.000–	11.024	–
2.7.2. soggetti alla tassa di circolazione ai sensi della legge (1997:1137) sulla tassa di circolazione per alcuni veicoli pesanti	3.501–11.999	300	–
	12.000–16.999	552	–
	17.000–18.999	1.134	–
	19.000–22.999	1.471	–
	23.000–24.999	1.492	–
	25.000–26.999	2.329	–
	27.000–28.999	3.698	–
	29.000–	5.486	–